II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1987

relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE

(IV/31.846 — Enichem / ICI)

(I testi in lingua inglese e italiana sono i soli facenti fede)

(88/87/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 6 e 8,

vista la domanda di attestazione negativa e la notifica volta a chiedere l'esenzione, presentata a norma degli artigoli 2 e 4 del regolamento n. 17 il 26 marzo 1986 da Enichem, Spa, Milano, in prosieguo « Enichem » e Imperial Chemical Industries PLC, Londra, in prosieguo « ICI », in ordine agli accordi stipulati tra le imprese citate e sottoscritti il 12 febbraio 1986,

vista la pubblicazione del contenuto essenziale della domanda e della notifica ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17 [2],

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

A. Oggetto della decisione

(1) La presente decisione riguarda gli accordi fra Enichem e ICI in forza dei quali, tra l'altro, si costituisce una filiale comune, European Vinyls Corporation, in prosieguo « EVC », destinata ad operare nei settori del cloruro di vinile monomero (VCM) e del cloruro di polivinile (PVC).

La decisione riguarda altresì gli accordi tra Enichem ed ICI al fine di chiudere o convertire taluni impianti o stabilimenti o ridurne la capacità.

B. Le imprese

(2) Enichem è la società petrolchimica dell'ENI, l'ente pubblico italiano capogruppo, con interessi nel settore dell'energia (petrolio e gas) e in svariate altre attività. Enichem è una delle maggiori società petrolchimiche d'Europa, con impianti ubicati prevalentemente in Italia. Il suo fatturato nel 1985 era di 7 644 miliardi di lire (circa 5 miliardi di ECU).

(3) ICI è una società britannica con interessi in vari settori a livello mondiale. La sua principale attività è la chimica, nel cui ambito produce una vasta gamma di beni. I prodotti petrolchimici e termoplastici rappresentano circa un quarto del fatturato del gruppo (1985: 10 725 milioni di lire sterline, circa 18 miliardi di ECU). ICI possiede aziende nel Regno Unito e in svariati altri paesi del mondo: l'80 % circa dei suoi impianti si trova negli Stati membri.

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
[2] GU n. C 217 del 15. 8. 1987, pag. 2.

C. I prodotti

(4) I prodotti di cui agli accordi sono tutti derivati dell'etilene (ottenuto dal frazionamento — cracking — della nafta) e del cloro, ovvero dell'acido cloridrico (HCL). Il prodotto intermedio, dicloruro di etilene (EDC), è prodotto mediante clorurazione diretta dell'etilene con il cloro ovvero mediante clorurazione indiretta, trattando l'etilene e l'acido cloridrico in presenza di ossigeno. L'EDC è in seguito frazionato nel cracker per produrre il VCM e, quale prodotto di risulta, l'acido cloridrico. Il VCM è polimerizzato e se ne ottiene il PVC. Vi sono tre tipi principali di PVC e, per ciascun tipo, svariati gradi o qualità. I tre tipi sono denominati: PVC sospensione/massa (PVC S/M); PVC pasta/emulsione (PVC P/E) e PVC copolimeri. Nell'Europa occidentale l'83 % del mercato impiega PVC S/M; il 13 % PVC P/E ed il 4 % PVC copolimeri.

(5) Il PVC è ulteriormente trattato dalle aziende trasformatrici per ottenere i composti (PVC compound), risultanti dalla combinazione con vari additivi (ad esempio plastificanti, sostanze di carica, stabilizzanti e coloranti) a seconda delle diverse esigenze della clientela. Il PVC è anche venduto allo stato grezzo ad un'ampia serie di industrie per la fabbricazione di prodotti quali: cavi, borse, tubi, bottiglie, giocattoli, involucri farmaceutici, casalinghi, suole per scarpe, raccordi per finestre, ecc. Le differenti tecnologie di fabbricazione di tali articoli richiedono diversi gradi/qualità di PVC. Un produttore deve, quindi, produrre i gradi/qualità che sono richiesti dai clienti in funzione della rispettiva tecnologia di fabbricazione. Un'ottimizzazione della gamma gradi/qualità offerta alla clientela diventa essenziale allo scopo di ridurre i costi di produzione e di magazzino e migliorare la competitività sui vari mercati.

(6) Gli accordi concernono le attività di Enichem e di ICI relative alla produzione di VCM e di qualsiasi tipo di PVC, compresi i composti ed i materiali sottonorma e di scarto, derivati dalla produzione del PVC, nonché alcuni impianti di produzione di EDC che sono strettamente connessi con la produzione di VCM. Tre impianti di produzione di EDC (due appartenenti ad ICI e uno a Enichem) non rientrano nell'accordo, per ragioni di carattere geografico o aziendali di varia natura; ciò malgrado, la maggior parte della produzione di EDC proveniente da questi stabilimenti è comunque destinata alla società comune. Nessun impianto di cloro e di etilene di proprietà di Enichem o di ICI è assegnato ad EVC; gli accordi riguardano peraltro la distribuzione dei plastificanti, primari (esteri) e secondari (cloroparaffine), per la parte che viene utilizzata nell'industria di trasformazione del PVC.

D. Il mercato

(7) I diversi settori dell'industria petrolchimica — in particolare quelli relativi alle termoplastiche — sono dall'inizio degli anni '80 confrontati nell'Europa occidentale con problemi di sovraccapacità strutturale; per conseguenza i fabbricanti sono stati costretti a cercare di ridurre la loro capacità produttiva procedendo a chiusure di impianti, individualmente ovvero tramite accordi bilaterali con altri fabbricanti. Una conseguenza di tali accordi è rappresentata dalla progressiva riduzione del numero dei concorrenti in ciascun settore, nonché dalla tendenza verso mercati caratterizzati da una struttura oligopolistica. Enichem e ICI sono entrambe attualmente nella seconda fase della loro ristrutturazione dopo aver già razionalizzato in altri settori le proprie capacità produttive, attraverso accordi di scambio di rami d'azienda stipulati rispettivamente con Montedison e BP; tali accordi sono stati autorizzati dalla Commissione [1].

(8) Al momento della conclusione degli accordi, malgrado i precedenti programmi di razionalizzazione che hanno accresciuto l'utilizzazione delle capacità produttive dal 62 %, nel 1982, al 75 %, nel 1986, il settore EDC/VCM/PVC continua a soffrire di una sostanziale sovraccapacità. A causa dei complessi vincoli di compenetrazione dell'industria in questione — tutti i produttori importanti sono integrati verticalmente e possiedono una produzione di etilene e di cloro — qualsiasi mutamento, in particolare le riduzione di capacità, ad un dato livello della catena di produzione ha implicazioni ad altri livelli. Di conseguenza, l'industria deve tenere conto, in modo particolare, delle pressioni a monte e degli effetti della concorrenza da parte dei produttori di paesi terzi.

(9) L'EDC può essere trasportato agevolmente e con garanzie di sicurezza, a differenza dei suoi prodotti costitutivi, il cloro e l'etilene. La maggior parte dell'EDC è utilizzata per produrre VCM, il quale a sua volta, in Europa occidentale, è quasi interamente trasformato in PVC, mentre solo in minima parte è destinato alla produzione di solventi clorurati. La maggior parte del VCM è impiegato all'interno di una medesima azienda; soltanto un 10 % è venduto sul mercato « libero ». Secondo le previsioni, la crescita del mercato del PVC dovrebbe procedere, nel corso degli anni '90, ad un ritmo modesto (circa 1,7 % all'anno), trattandosi di un prodotto ormai maturo e date le prospettive dell'industria che utilizza il PVC.

(10) Nel 1986 la Comunità contava 15 produttori di PVC, alcuni dei quali, sotto il profilo dell'assetto proprietario, facevano capo ad altri. I quattro più importanti (Solvay, Enichem, Hoechst, ICI), detenevano il 55 % della capacità di produzione globale. Enichem (con il 15 % circa di tale capacità di produzione) occupava il secondo posto, mentre ICI condivideva il terzo con un'altra società (11 % circa). Enichem non possiede attività produttive di VCM/PVC oltre a quelle alle quali si applicano gli accordi. ICI detiene partecipazioni (una delle quali maggioritaria) in tre imprese extraeuropee che fabbricano VCM e PVC; tali imprese sono in grado

[1] GU n. L 5 del 7. 1. 1987, pag. 13 e GU n. L 212 dell'8. 8. 1984, pag. 1.

di vendere il PVC nel mercato comune in concorrenza con EVC. ICI ha anche una partecipazione di minoranza (24, 45 %) nella società Hispavic SA, produttore e venditore spagnolo di VCM/PVC, il cui capitale di maggioranza fa capo a Solvay. Infine, ICI possiede anche interessi in aziende trasformatrici del PVC che si situano a valle della catena produttiva; Enichem attualmente non ha alcun investimento nei mercati a valle.

(11) Il PVC può essere trasportato senza particolari difficoltà ed in condizioni di sicurezza; per conseguenza è oggetto di un considerevole interscambio nell'ambito del mercato comune. Nonostante le capacità eccedentarie, le importazioni incidono in maniera considerevole sul mercato dei singoli Stati membri; a livello dei rispettivi mercati nazionali di ICI e Enichem, il Regno Unito e l'Italia, le importazioni incidono rispettivamente per il 35 % e 30 %.

(12) Il mercato dei plastificanti è caratterizzato sostanzialmente dai medesimi problemi del mercato dell'EDC/VCM/PVC, vale a dire pressioni delle produzioni a monte e sovraccapacità. Inoltre, data la modesta crescita registrata per il PVC flessibile, vi sono scarse prospettive di un miglioramento significativo dei risultati del settore. Tanto i plastificanti primari che i plastificanti secondari sono, nel loro stato normale, liquidi : conservati in fusti risultano facilmente trasportabili. Di conseguenza, sono anch'essi oggetto di un attivo interscambio tra gli Stati membri. Non tutti i fabbricanti di PVC producono anche plastificanti. Complessivamente i produttori di plastificanti della Comunità sono 24, i più importanti dei quali situati nella Germania occidentale (BASF, 15 % della produzione; Huls, 13 %); ICI si colloca al terzo posto (12 % della produzione) ed Enichem (4 % della produzione) al nono.

E. L'accordo

(13) L'accordo base tra Enichem e ICI, firmato il 12 febbraio 1986, prevede la costituzione di EVC, filiale di proprietà comune al 50 %, il cui oggetto sociale è la produzione e la vendita dei prodotti sopra descritti. EVC è destinata ad operare per almeno cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 1986. In seguito la società può essere sciolta, ma la parte che recede è tenuta ad offrire la propria quota alla controparte. Specifiche clausole contrattuali disciplinano l'ipotesi dello scioglimento di EVC.

(14) EVC è controllata da una società capogruppo, EVC BV, costituita ai sensi della legislazione dei Paesi Bassi. La capogruppo possiede : un centro di coordinamento — « Coordination Centre » — con sede a Bruxelles, che coordina (strategia e controllo operativo) le attività di EVC su scala mondiale; quattro società operative locali — « local operating company » — (nel Regno Unito, nella Repubblica federale di Germania, in Italia ed in Svizzera) e due società commerciali locali — « local selling company » — (per la Francia e per il Benelux).

(15) EVC svolge attività di ricerca e sviluppo, produzione, nonché commercializzazione dei prodotti oggetto dell'accordo.

a) *Ricerca e sviluppo, brevetti e know-how*

Enichem e ICI mettono a disposizione di EVC, a titolo gratuito, le loro tecnologie più recenti (inclusi know-how e brevetti), le attrezzature di ricerca e sviluppo ed il personale sulla base di accordi per servizi di ricerca (« research service agreements »), nei siti di Porto Marghera (di proprietà Enichem) e Runcorn (di proprietà ICI). Una parte del personale viene trasferita a EVC, una parte soltanto distaccata, rimanendo alle dipendenze delle due società madri. Le attività tecniche e di ricerca delle società madri saranno unificate da EVC in base a criteri di massima efficienza al fine di una razionalizzazione degli attuali programmi di ricerca e sviluppo delle società madri. EVC acquisterà la proprietà dei risultati di tale ricerca, inclusi eventuali diritti di brevetto.

b) *Impianti e produzione*

L'intera capacità degli impianti di Enichem e ICI destinati alla produzione dei soprammenzionati prodotti è posta esclusivamente a disposizione di EVC. Per ragioni legali e di natura economica, tuttavia, le società madri conservano la proprietà degli impianti e si impegnano a non far concorrenza alla società comune. L'impianto Enichem di VCM di Ravenna approvvigionerà EVC soltanto fino alla sua chiusura. L'impianto di Waldshut, benché integrato nell'attività di ICI, è di proprietà della società Lonza.

Le società operative locali di EVC hanno l'intera responsabilità della gestione degli impianti sulla base di accordi (« production service agreements ») per servizi produttivi con le società madri ed in armonia con le istruzioni del Centro di coordinamento. In ciascun sito il proprietario dell'impianto mette a disposizione di EVC il personale competente e fornisce tutte le prestazioni, i servizi e l'assistenza necessari alla normale gestione dell'impianto, compresa la manutenzione. Il Centro di coordinamento è responsabile della strategia generale relativa alla produzione — vale a dire, decide i prodotti o i tipi di prodotto che si devono fabbricare, nonché i quantitativi per ciascun impianto — e di ogni questione relativa alla gestione delle scorte ed ai problemi logistici.

c) *Distribuzione*

EVC è responsabile di ogni aspetto relativo al marketing, alla commercializzazione ed ai servizi tecnici. L'attività distributiva è sottoposta ad un controllo globale da parte del centro di coordinamento ed è espletata: nei summenzionati paesi europei, dalle quattro società operative locali e dalle due società commerciali locali; negli altri paesi europei, da filiali di Enichem e di ICI, operanti in qualità di distributori esclusivi (ad esempio: ICI Denmark, Enichem Iberica, ICI Ireland) o di agenti (ad esempio: Tricardos, agente non esclusivo per la Grecia). Nel resto del mondo, la distribuzione sarà effettuata dalle società madri in qualità di distributori non esclusivi.

Nel corso dei primi anni, Enichem e ICI consentono a EVC di utilizzare gratuitamente i rispettivi segni distintivi, marchi e denominazioni commerciali; in seguito, si prevede che EVC svilupperà un proprio segno distintivo, propri marchi e denominazioni commerciali.

(16) Sia Enichem che ICI s'impegnano a fornire esclusivamente a EVC il fabbisogno di materia prima degli impianti che essa gestisce. Ciascuna società madre s'impegna a fornire il 50 % del cosiddetto « fabbisogno primario » di EVC, definito come il 90 % del suo fabbisogno di materia prima dopo la razionalizzazione, ed ha diritto di fornire fino al 50 % del residuo 10 %, che costituisce il cosiddetto « fabbisogno secondario ». Qualora una delle società madri non possa o non intenda provvedere ad effettuare le predette forniture, l'altra ha un diritto di prima opzione; se entrambe le società madri non possono o non intendono assicurare le forniture, EVC ha facoltà di approvvigionarsi presso terzi. Il prezzo del « fabbisogno primario » è stabilito tra le società madri e la società comune, nell'ambito di un comitato materie prime; tale prezzo è identico per entrambe le società madri. I prezzi del « fabbisogno secondario » sono basati sui prezzi praticati dai concorrenti sul mercato libero.

Oltre alle materie prime, Enichem e ICI vendono a EVC il fabbisogno di sostanze chimiche ausiliarie, additivi e catalizzatori che Enichem e/o ICI producono ai fini del loro utilizzo nella fabbricazione del VCM/PVC. Il prezzo è basato sul prezzo di mercato ovvero è stabilito in conformità con gli accordi esistenti relativi ai prezzi di trasferimento.

Come sopra rilevato, ICI svolge alcune attività nel mercato a valle del PVC: qualora le mantenga, EVC continuerà a fornire il PVC, come ICI stessa faceva sino alla costituzione di EVC. In conformità con quanto previsto dagli accordi, le parti stanno discutendo l'acquisizione da parte di EVC delle attività di ICI sui mercati a valle del PVC. EVC è altresì tenuta a fornire il VCM all'impianto ICI di Runcorn per la produzione di « Genklene », nonché EDC/HCL all'impianto Enichem di Cagliari per la produzione di tricloro e percloroetilene.

(17) Enichem e ICI, inoltre, hanno stipulato un accordo complementare concernente la distribuzione dei prodotti plastificanti utilizzati nella produzione del PVC compound. A norma di tale accordo EVC, in qualità di agente, provvede alla vendita dei plastificanti primari prodotti da Enichem in Italia, mercato dove Enichem vende la stragrande maggioranza dei propri plastificanti primari destinati al PVC. EVC agisce anche, per i plastificanti primari e secondari prodotti da ICI, quale agente per la vendita nel Benelux, in Francia, nella Repubblica federale di Germania, nel Regno Unito e in Svizzera, paesi nei quali ICI ha una presenza più rilevante. Tanto Enichem che ICI continueranno a vendere direttamente i plastificanti al di fuori delle zone soprammenzionate.

F. Impatto economico e strutturale dell'accordo

(18) Gli accordi tra Enichem e ICI s'inquadrano nella strategia adottata dalle due società al fine di razionalizzare le proprie attività nel settore del VCM/PVC. Tale processo di razionalizzazione ha avuto inizio nel 1982 con i già ricordati accordi di scambio di rami d'azienda stipulati rispettivamente con Montedison e BP, grazie ai quali Enichem e ICI hanno potuto concentrare le loro attività sui settori nei quali avevano, come produttori, una posizione di maggior forza.

Questi primi accordi, oltre a dare alle parti la possibilità di specializzarsi, offrivano anche l'opportunità di procedere alla riorganizzazione di parte delle loro attività petrolchimiche. Lo scopo perseguito da Enichem ed ICI con la costituzione di EVC è di completare tale ristrutturazione, relativamente alle loro attività nel settore del VCM/PVC, al fine di riguadagnare competitività e ridurre progressivamente le perdite.

(19) Gli accordi prevedono che Enichem ed ICI, tramite la società comune, provvedano alla chiusura di rilevanti capacità produttive di VCM/PVC in un arco di tempo tra il 1986 ed il 1988. Tali chiusure corrispondono ad una parte notevole della stima del totale delle capacità eccedentarie nel settore del VCM/PVC nell'Europa occidentale, nel 1986. Gli impianti che saranno chiusi — un elenco dei quali è stato pubblicato nell'allegato alla Comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17 — sono i più obsoleti ed i meno efficienti. L'azione globale di ristrutturazione comprende altresì, nella prospettiva di minimizzare i costi di trasporto, una ridistribuzione, più razionale, della produzione dei vari gradi e qualità di PVC tra gli impianti assegnati alla società comune. Entro due anni, EVC prevede di convertire alla produzione di PVC/E lo stabilimento Enichem di Porto Torres che produce PVC/S, nonché di convertire alla produzione di copolimeri taluni impianti di PVC/S, installati nel Regno Unito.

Le chiusure di impianti ridurranno la capacità produttiva combinata di Enichem e di ICI per i prodotti di cui agli accordi di base. La stima della parte di EVC, rispetto alla capacità produttiva della Comunità, sarà dopo le chiusure del 22/23 %. Per quanto riguarda i plastificanti, la parte di EVC rispetto alle vendite totali nella CEE è valutata a circa il 15 %.

(20) La costituzione di EVC e la successiva razionalizzazione dell'azienda incidono sulla struttura del mercato comunitario. Le principali variazioni che interessano la concorrenza e gli scambi fra Stati membri riguardano il settore del PVC. La situazione che risulta dall'accordo è stata esaminata in relazione al più ampio mercato della Comunità ed a quei mercati nazionali sui quali l'incidenza appare maggiore.

I dati in possesso della Commissione mostrano che nel 1986, quando sono stati firmati gli accordi, una sostanziale porzione del mercato della Comunità era approvvigionata da imprese concorrenti di Enichem e di ICI. Anche in Italia, nel Regno Unito e nella Repubblica federale di Germania, dove le parti all'accordo possiedono impianti produttivi, la parte di mercato dei concorrenti era significativa. In particolare, secondo le stime, la percentuale di PVC fornita dai concorrenti (importatori e/o produttori) era la seguente (valori medi per il 1985 e per i primi nove mesi del 1986): CEE, 78 %; Italia, 50 %; Regno Unito, 57 % Repubblica federale di Germania, 88 %.

G. Osservazioni dei terzi interessati

(21) In risposta alla pubblicazione della comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17, alcuni terzi hanno fatto presente la propria preoccupazione quanto a possibili aumenti dei prezzi sul mercato del PVC, quale conseguenza della razionalizzazione delle capacità produttive. Altri terzi temono che ulteriori riduzioni del numero dei fornitori di PVC possano creare difficoltà agli utilizzatori.

II. IN DIRITTO

(22) Gli accordi tra Enichem e ICI ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, in quanto hanno effetti restrittivi della concorrenza ed incidono sugli scambi tra Stati membri. Di conseguenza pur non integrando gli estremi per la concessione di un'attestazione negativa, come chiesto dalle parti nella loro domanda principale, possono essere esentati a norma dell'articolo 85, paragrafo 3.

A. Articolo 85, paragrafo 1

(23) Enichem e ICI sono imprese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, e gli accordi che esse hanno stipulato costituiscono accordi e pratiche concordate ai quali si applica la citata norma.

a) *Oggetto o effetto restrittivi del gioco della concorrenza*

(24) Gli accordi tra Enichem e ICI devono essere analizzati nel loro insieme, tenendo conto delle loro conseguenze economiche. Nella fattispecie, gli accordi hanno per oggetto o per effetto di limitare la concorrenza all'interno del mercato comune, per i seguenti motivi:

— uno dei principali obiettivi degli accordi è di consentire un'importante riduzione di capacità;

— per consentire all'impresa comune di operare e di realizzare i propri obiettivi, gli accordi prevedono una cooperazione permanente tra EVC e le società madri che rimangono in concorrenza potenziale;

— dopo la costituzione dell'impresa comune, entrambe le parti rimangono, per i prodotti in questione, concorrenti potenziali e, in taluni casi, effettivi, reciprocamente ed in relazione a EVC;

— non vi è un trasferimento di cespiti attivi all'impresa comune.

(25) Riduzione delle capacità

Uno degli scopi principali degli accordi è quello di pervenire ad una riduzione di capacità produttive maggiore di quella realizzabile attraverso azioni di ristrutturazione unilaterali. Gli accordi tra concorrenti al fine di chiudere determinati impianti e di limatare la capacità produttiva hanno, per loro natura intrinseca, un effetto diretto sulla concorrenza.

(26) Necessità di una interrotta cooperazione tra le parti e l'impresa comune

Il mantenimento in attività delle unità di produzione ad opera dell'impresa proprietaria, nel quadro di accordi per servizi di ricerca, unitamente alle clausole dell'accordo di base — in forza delle quali le parti forniscono gran parte o tutta la materia prima (prevalentemente EDC) e i servizi necessari nelle attività a valle (VCM/PVC) assegnate all'impresa comune — sono presupposti necessari affinché quest'ultima possa effettivamente operare. EVC deve contare, quindi, sulla costante cooperazione di ciascuna società madre per poter esercitare le proprie attività e procedere alla prevista riduzione di capacità. Una siffatta ed ininterrotta cooperazione costituisce parte integrante dell'intesa nel suo complesso. La cooperazione tra le parti e l'impresa comune, necessaria per fabbricare i prodotti per i quali rimangono concorrenti effettivi o potenziali, è suscettibile di avere un impatto diretto sulla concorrenza tra le medesime.

Inoltre, nella fattispecie, le obbligazioni di fornitura tra le parti e l'impresa comune limitano la concorrenza con i terzi. Tali obbligazioni sono esplicitamente esclusive ed hanno la medesima durata temporale dell'impresa comune. Spesso si tratta di forniture tra stabilimenti collegati via tubo appartenenti ad un'attività petrolchimica integrata. Gli accordi vincolano, per contratto, l'impresa comune a coprire la maggior parte del proprio fabbisogno (90 % più, eventualmente, il residuo 10 %) presso le società madri, escludendo in tal modo le imprese concorrenti ed impedendo alle società madri di vendere a terzi.

Infine, l'impresa comune dipenderà dalla collaborazione delle parti anche per la commercializzazione dei propri prodotti in quei pasei ove non ha una società, commerciale o operativa, locale. Ad esempio, in alcuni Stati membri (Danimarca, Irlanda, Portogallo e Spagna) Enichem o ICI opereranno in base ad un accordo di distribuzione esclusiva, automaticamente rinnovabile, stipulato a tempo indeterminato.

(27) Le parti e l'impresa comune restano concorrenti effettivi

Enichem e ICI, quali imprese indipendenti, rimangono concorrenti effettivi sui mercati dell'impresa comune. Non tutti gli impianti che producono EDC/VCM sono assegnati ad EVC, ma alcuni rimangono di proprietà integrale delle società madri e restano gestiti da queste ultime, sebbene la loro produzione sia fondamentalmente destinata ad approvvigionare EVC.

Una società madre, ICI, detiene partecipazioni in società extraeuropee che producono e che possono vendere VCM/PVC nel mercato comune, in concorrenza con l'impresa comune. ICI ha altresì una partecipazione di minoranza in un'altra impresa produttrice e distributrice di VCM/PVC nella Comunità (Hispavic).

(28) Le parti e l'impresa comune rimangono in concorrenza potenziale

Enichem e ICI, quali imprese indipendenti, rimangono concorrenti effettivi a monte della produzione assegnata all'impresa comune. Per due gruppi dell'importanza delle parti, con la loro vasta esperienza tecnologica, deve ritenersi che la loro permanenza attiva nel mercato a monte possa, comparativamente ad altre imprese, rendere più facile ed economico riaccedere alle attività a valle trasferite a EVC, alla quale continuano a fornire l'intero fabbisogno di materia prima. Di conseguenza, la situazione delle due parti non è comparabile con quella di un'impresa che si affacci per la prima volta sul mercato, senza una solida base nelle attività a monte ovvero un'esperienza nelle attività a valle.

La situazione di concorrenza potenziale è anche preservata dalla decisione di non trasferire all'impresa comune la maggior parte del personale e la proprietà degli stabilimenti di produzione e dei centri di ricerca, nonché dei brevetti e del know-how. Senza dubbio, in tal modo, le parti riescono a serbare la capacità e la competenza necessarie per fabbricare i prodotti di cui al settore di attività assegnato a EVC. Inoltre, Enichem e ICI sono in grado di rimanere al corrente di tutti i miglioramenti e, pertanto, di conservare una permanenza di fatto sul mercato dell'impresa comune.

Anche la necessità di una collaborazione permanente tra Enichem, ICI e EVC accresce altresì le potenzialità di concorrenza tra loro.

(29) Manca un trasferimento di cespiti attivi

Per diversi motivi di carattere legale ed economico, le parti non hanno alienato la proprietà dei loro cespiti attivi all'impresa comune. Gli stabilimenti di produzione ed i centri di ricerca assegnati a EVC rimangono di proprietà delle società madri e continuano a dipendere totalmente da queste per servizi, materie prime, tecnologia, brevetti e personale dipendente (ad esclusione di parte del personale del centro di ricerca). Di conseguenza, non ricorre né l'ipotesi della costituzione di un'entità autonoma, né l'ipotesi di un totale ritiro dal mercato di Enichem e ICI, che dopo l'accordo restano imprese indipendenti. Inoltre, l'accordo di base, che prevede la costituzione dell'impresa comune, non esclude la possibilità della sua dissoluzione ovvero del recesso di una delle società madri, dopo un periodo iniziale di cinque anni.

b) *Pregiudizio al commercio tra Stati membri*

(30) Gli accordi tra Enichem e ICI concernono prodotti per i quali esiste un importante commercio a livello intracomunitario. Entrambe le imprese, infatti, esportano verso altri Stati membri e, da tali mercati non mancano rilevanti correnti di importazione ad opera di concorrenti verso quei paesi nei quali sono ubicati gli stabilimenti di produzione delle parti. Per effetto degli accordi, l'intera struttura concorrenziale risulta sostanzialmente mutata, sia per gli utilizzatori che per gli altri produttori della Comunità.

B. **Articolo 85, paragrafo 3**

(31) Gli accordi tra Enichem e ICI integrano gli estremi per la concessione di un'esenzione a norma dell'articolo 85, paragrafo 3. In effetti, contribuiscono a migliorare la produzione e la distribuzione dei beni e a promuovere il progresso tecnico ed economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva. Non impongono alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili al conseguimento di tali obiettivi, né danno a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

(32) La concessione del beneficio dell'esenzione è giustificata essenzialmente in quanto gli accordi consentono, a breve termine, importanti progressi sotto il profilo della razionalizzazione delle attività petrolchimiche di Enichem e ICI, attività che sono ricomprese in un'industria caratterizzata, al tempo degli accordi, in tutta la Comunità, da gravi eccessi strutturali di capacità. Per effetto degli accordi le parti sono poste in grado di ristrutturare le loro attività nel settore del VCM/PVC più rapidamente e radicalmente di quanto sarebbe stato possibile attraverso azioni individuali.

(33) Pertanto, gli accordi comportano vantaggi obiettivi — in particolare grazie ad un vasto programma di chiusure di capacità in un settore che appare pregiudicato da una sovraccapacità stutturale — vantaggi che compensano le sopra menzionate restrizioni alla concorrenza. Le singole condizioni prescritti dall'articolo 85, paragrafo 3 risultano, pertanto, soddisfatte per quanto riguarda i seguenti aspetti :

Miglioramento della produzione e della distribuzione, promozione del progresso tecnico ed economico

(34) Grazie alla cooperazione in oggetto, Enichem e ICI potranno razionalizzare le proprie attività nel settore VCM/PVC più rapidamente e radicalmente di quanto sarebbe stato loro possibile su base individuale. La razionalizzazione accresce il livello di efficienza tecnica e rende possibile la chiusura di unità produttive absolete, nonché la conversione di alcuni impianti verso la produzione di altri tipi o gradi di PVC. Ciascuna parte può inoltre assorbire più facilmente, sotto il profilo finanziario e commerciale, le chiusure in precedenza effettuate separatamente. gli accordi consentono, infatti, alle parti di continuare, per il tramite dell'impresa comune, le rispettive azioni di ristrutturazione avviate nel 1982 ed intese a ridurre le loro attività nel settore delle termoplastiche, dopo l'eccessiva espansione degli anni '70.

(35) Gli accordi bilaterali in settori caratterizzati da una sovraccapacità strutturale, in grado di condurre a ristrutturazioni drastiche ed in particolare a chiusure di capacità, sono conformi all'attuale politica della Commissione, specie nel settore petrolchimico. Sotto questo profilo, gli accordi in oggetto, grazie alle previste massicce chiusure di impianti — che dovrebbero eliminare una parte notevole dell'attuale eccesso di capacità nel settore VCM/PVC dell'Europa occidentale — sono destinati a determinare un sostanziale miglioramento a livello della produzione. A seguito delle chiusure di impianti la produzione risulterà concentrata nelle unità più moderne che potranno, quindi, essere utilizzate ad un più alto livello di capacità. Un'utilizzazione più elevata delle capacità produttive è particolarmente importante nell'attività di produzione del VCM/PVC — come in quella relativa alle altre termoplastiche — rispetto alla quale gli elevati costi fissi hanno un impatto diretto sui costi unitari. Quest'ultimi potranno essere ridotti se i costi fissi risultano ripartiti su una produzione più ampia. Le previste chiusure sono particolarmente necessarie in un settore come quello del PVC nel quale i tassi di utilizzazione, anche dopo le prime ristrutturazioni, appaiono ancora troppo bassi : 62,4 % nel 1981, 60,8 % nel 1982, 61,5 % nel 1983, 67,5 % nel 1984 e 66 % nel 1985.

(36) Gli accordi prevedono il trasferimento di brevetti e di know-how da Enichem e ICI all'impresa comune che diverrà responsabile per tutte le attività di ricerca e di sviluppo nel settore in questione. EVC potrà così beneficiare della tecnologia più aggiornata e dei centri di ricerca delle società madri : il tasso potenziale di innovazione tecnica aumenterà, contribuendo così a favorire ulteriormente le iniziative di razionalizzazione e a ridurre i costi variabili.

(37) A seguito degli accordi, le rispettive attività di produzione di Enichem e ICI risultano unificate nell'impresa comune. Le chiusure previste possono dunque essere effettuate senza dover ridurre la gamma di tipi/qualità/gradi di PVC offerti ai clienti : condizione essenziale per ciascun produttore di PVC affinché possa continuare a operare sul mercato. Una siffatta unificazione consente altresì una certa riallocazione della produzione tra i diversi impianti ed una specializzazione nei vari gradi e/o sottogradi, atta a potenziare la razionalizzazione e ad avvicinare i centri di produzione ai loro mercati naturali, contenendo i costi di trasporto. Una tale riduzione dei costi di trasporto è di particolare importanza per imprese quali Enichem e Ici i cui centri di produzione, ubicati principalmente in Italia e nel Regno Unito, risultano decentrati rispetto al più importante mercato degli utilizzatori, rappresentato dai paesi del centro geografico della Comunità. Vantaggi analoghi, a livello della distribuzione, si riscontrano anche nell'accordo sui plastificanti, in particolare perché la gamma offerta da EVC risulta essere più completa delle rispettive gamme in precedenza vendute separatamente da

Enichem e ICI. Tale accordo deve essere considerato ancillare rispetto all'accordo base, in quanto i plastificanti devono essere di preferenza venduti unitamente al PVC.

Vantaggio per gli utilizzatori

(38) Gli accordi tra Enichem e ICI appaiono tali da riservare una congrua parte del vantaggio che ne deriva agli utilizzatori, concentrati soprattutto nell'industria di trasformazione a valle del PVC, a patto che, come nella fattispecie, sussista una certa concorrenza. Il PVC è prodotto in molti tipi/qualità/gradi e sottogradi che sono venduti a numerosi clienti in molti paesi diversi : qualora le parti avessero deciso di procedere a titolo individuale alla chiusura di taluni impianti o alla riduzione delle rispettive produzioni, relativamente a qualche prodotto — come, probabilmente, a causa delle gravi perdite sarebbero state obbligate a fare — a breve e medio termine i loro clienti avrebbero subito le conseguenze delle cessazioni o delle riduzioni delle forniture e dell'eventuale deterioramento della qualità. Al contrario, attraverso gli accordi di cooperazione, è possibile procedere ad una razionalizzazione e garantire ai clienti una costante offerta di prodotti della tradizionale, e probabilmente anche migliore, qualità. Gli utilizzatori del PVC dispongono, in genere di svariate alternative, benché il prezzo sia sovente il fattore che maggiormente condiziona la scelta del fornitore. Tuttavia, la natura medesima del PVC induce a non trascurare altri fattori : ciascun fornitore non può essere realmente competitivo se non è in grado di fornire il prodotto nella confezione richiesta dal cliente, in un tempo ragionevole e secondo le specifiche richieste da quest'ultimo. Inoltre, gli utilizzatori trarranno profitto dallo sviluppo dei prodotti e delle tecnologie, reso possibile dall'unificazione in EVC delle attività di R&S delle parti.

(39) Per quanto riguarda gli accordi relativi ai plastificanti, i vantaggi per gli utilizzatori derivano dalla sopra menzionata possibilità di fruire di una più ampia gamma di prodotti offerti dal medesimo venditore. Inoltre, nel settore in questione, è utile per i clienti ottenere PVC e plastificanti primari e secondari dalla medesima fonte, per l'intrinseca convenienza di un servizio tecnico integrato e un costante contenimento dei costi amministrativi per cliente e fornitore. In questo senso, l'accordo concernente i plastificanti deve considerarsi ancillare all'accordo base.

Indispensabilità delle restrizioni

(40) Gli accordi tra Enichem e ICI e le restrizioni alla concorrenza che essi comportano sono — considerate le esistenti sovraccapacità strutturali sul mercato in questione al tempo degli accordi — indispensabili per il conseguimento, nel breve periodo, degli obiettivi sopra enunciati. Come si è già sottolineato, la radicale ristrutturazione, resa possibile dagli accordi, non avrebbe potuto essere realizzata così rapidamente ed in misura così determinante se fosse stata lasciata completamente alle forze del mercato e se ciascuna parte avesse agito per proprio conto.

(41) Né Enichem né ICI erano in grado di procedere individualmente ed in pari misura alle massicce riduzioni di capacità necessarie. Entrambe le parti hanno esaminato indipendentemente una serie di possibilità per migliorare le rispettive situazioni economiche, ma nessuna di esse ha trovato una soluzione autonoma soddisfacente e tale da migliorare in misura tanto significativa la propria attività nel settore del VCM/PVC senza effetti negativi sulle altre attività connesse. La struttura integrata, specifica dei prodotti petrolchimici, fa sì che le attività sui mercati a monte e a valle siano strettamente correlate : qualsiasi riduzione di capacità a valle si ripercuote pertanto a monte e viceversa. La cooperazione tra Enichem e ICI dovrebbe preservare la domanda interna di etilene e di cloro anche dopo le previste chiusure : le ripercussioni negative verrebbero minimizzate, evitando serie conseguenze per l'efficienza economico-finanziaria degli impianti e delle attività relative. ICI, dal canto suo possiede in Europa occidentale alcuni impianti moderni che producono VCM e PVC, ma l'insufficienza della domanda ha reso insostenibili le conseguenze finanziarie negative dovute alle esorbitanti capacità. La posizione di ICI sul mercato è palesemente inadeguata a giustificare il mantenimento dei propri impianti che, per essere pienamente utilizzati, imporrebbero un aumento della produzione, il quale a sua volta potrebbe essere rischioso per il complesso dell'industria europea, sinché la sovraccapacità strutturale non sarà stata eliminata. Altrettanti problemi presenterebbe una strategia di ICI verso chiusure unilaterali di larga portata, a causa degli ostacoli a ritirarsi dal mercato dovuti alla struttura integrata delle sue attività ed a causa della necessità di mantenere per i clienti un'offerta articolata su una gamma completa di gradi di PVC. Nel caso di Enichem la situazione si presenta simile a quella di ICI trovandosi ancora nel settore in questione, di fronte a problemi non completamente risolti nel corso della prima fase di ristrutturazione dell'industria petrolchimica italiana. Enichem dispone attualmente di svariati impianti in diverse località d'Italia, per la maggior parte integrati verticalmente, che in numerosi casi necessitano nuovi investimenti. Tuttavia, investimenti di questo tipo non si giustificano economicamente nell'attuale situazione del settore VCM/PVC e sarebbero incompatibili con l'imperativo di ridurne la sovraccapacità : esigenza che è, peraltro, conforme all'interesse generale della Comunità stessa.

(42) Per questi motivi la soluzione più valida, per entrambe le società, consiste nel non procedere ad iniziative unitalerali, ma nel procedere alla ristrutturazione sulla base di una coordinata collaborazione, possibile esclusivamente attraverso la costituzione di un'impresa comune. Per dar modo a quest'ultima di avviare la propria attività quanto più rapidamente e competitivamente possibile, le chiusure degli impianti devono essere effettuate in maniera indipendente dalle attuali attività di produzione e distribuzione e dalle attività di ricerca e sviluppo e di servizio tecnico. Il PVC non è un prodotto base omogeneo, bensì è commercializzato in una vasta gamma di qualità/gradi/sottogradi, diversi per ciascun tipo di base : ogni cliente ha le proprie esigenze e, sovente, un produttore deve fabbricare una qualità/grado/sottogrado specifici con una tecnica particolare per un singolo cliente. Di conseguenza, le informazioni sulle esigenze dei clienti ottenute sul mercato dagli addetti alle vendite devono essere trasmesse rapidamente ed efficacemente ai centri di R&S e trasferite al livello della produzione.

(43) Per quanto riguarda l'indispensabilità degli accordi mediante i quali le società madri pongono a disposizione dell'impresa comune brevetti, know-how e centri di ricerca, occorre rilevare che detti accordi sono intimanente connessi con la costituzione di EVC ed appaiono essenziali per il conseguimento degli attesi vantaggi relativi allo sviluppo dei prodotti e della tecnologia. Gli accordi di fornitura di materie prime e/o prodotti intermedi o ausiliari ovvero di fornitura di servizi generali e/o particolari sono del pari indispensabili nella fattispecie, considerata la loro positiva incidenza sui costi, specialmente a breve termine, per ragioni logistiche ed economiche. Tali accordi, sono, inoltre, indispensabili, al fine delle previste chiusure, per evitare le sopra descritte ripercussioni negative. Le restrizioni contenute negli accordi sono indispensabili per la gestione degli impianti assegnati all'impresa comune.

(44) L'accordo concernente la distribuzione dei plastificanti primari e secondari, risulta indispensabile al fine di evitare il rischio di effetti sfavorevoli, in particolare a livello commerciale. In effetti, questi potrebbero derivare dalla perdita di sinergie di vendita tra plastificanti e PVC se, dopo la costituzione di EVC, Enichem e ICI continuassero a vendere plastificanti ciascuna per proprio conto.

(45) In conclusione, gli accordi tra Enichem e ICI non appaiono tali da imporre alle parti restrizioni alla concorrenza che non siano indispensabili per il conseguimento, a breve termine degli obiettivi di cui all'articolo 85, paragrafo 3 ; mezzi meno restrittivi non avrebbero permesso di raggiungere lo scopo con la stessa efficacia e rapidità.

Eliminazione della concorrenza

(46) Gli accordi tra Enichem e ICI, in particolare quelli volti alla chiusura di taluni stabilimenti produttivi, non sono tali da dare alle parti la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione.

(47) Come rilevato in precedenza nella parte I della presente decisione, malgrado che i costi di trasporto possano essere elevati, i prodotti sono trasportabili con facilità e sicurezza. Di conseguenza gli scambi, all'interno della CEE e nell'ambito dell'Europa occidentale nel suo complesso sono notevoli ed i mercati europei appaiono caratterizzati da trascurabili barriere all'entrata di nuovi produttori o importatori. Ancorché il mercato comune non risulti ancora perfettamente integrato, l'intero territorio comunitario, tenendo conto dell'impatto delle importazioni, risponde più esattamente alla definizione di mercato geografico rilevante che i mercati nazionali dei paesi nei quali sono ubicati gli stabilimenti di produzione assegnati all'impresa comune.

(48) Per effetto dell'accordo, EVC diviene il principale produttore e distributore dei prodotti in questione a livello comunitario (con una parte, di circa il 22/23 % della produzione di PVC nella CEE dopo la ristrutturazione). Sotto il profilo della struttura, della gestione e delle prestazioni, l'impatto anticoncorrenziale della costituzione e delle attività di EVC potrebbe essere notevole : ciò particolarmente su di un mercato caratterizzato da una tendenza verso un più ristretto oligopolio. Tuttavia, si può rilevare che, tanto sul mercato comune quanto sui mercati nazionali degli Stati membri, è preservata una valida concorrenza la quale, specialmente per la presenza di forti concorrenti tra i produttori europei, non dovrebbe consentire ad EVC di esercitare un sostanziale potere sul mercato, a breve e a medio termine. Inoltre, sebbene EVC diusponga di un'ampia gamma di gradi PVC, molti altri produttori sono in grado di fornire tipi/qualità/gradi di PVC e/o altri polimeri sostituibili per gli stessi impieghi finali cui è destinata la stragrande maggioranza delle produzioni di EVC. In particolare, per quanto concerne i mercati nazionali degli Stati membri, la parte di mercato di EVC non appare particolarmente elevata tranne che in Italia, nel Regno Unito ed in Irlanda. Peraltro, su tali mercati la somma delle parti di mercato, in precedenza detenute rispettivamente da Enichem e ICI, presenta una differenza meramente marginale rispetto alla situazione concorrenziale complessiva ivi esistente con riguardo ai prodotti di cui trattasi.

(49) Nel 1987, la Commissione ha intrapreso un'indagine, avente per oggetto il settore del PVC, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di intese anticoncorrenziali poste in essere a livello multilaterale tra i produttori europei. Non vi è, peraltro, motivo

di ritenere che gli accordi in oggetto tra Enichem e ICI costituiscano in qualche modo parte di tali intese. Inoltre, detti accordi sono di natura bilaterale e la loro estensione ad includere terzi all'interno della Comunità è, per quanto concerne il presente, esplicitamente esclusa e per il futuro sarà oggetto di attenta vigilanza da parte della Commissione.

(50) Per quanto riguarda il mercato dei plastificanti, la sua struttura è maggiormente competitiva di quella del VCM/PVC. Nonostante l'accordo, in tale settore continua a sussistere un elevato grado di concorrenza e gli utilizzatori sono in grado di destreggiarsi tra i diversi fornitori sulla base di criteri relativi al prezzo o ai servizi. Inoltre, EVC, benché riunisca le vendite di Enichem e ICI, non diviene la principale impresa del mercato. Quindi, l'effetto pregiudizievole sulla concorrenza risulta senza dubbio essere meno significativo di quanto non sia nel settore VCM/PVC.

Durata dell'esenzione, condizioni ed oneri

(51) L'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento n. 17 prescrive che la dichiarazione di esenzione, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, possa essere rilasciata soltanto per un periodo determinato ed essere sottoposta a condizioni ed oneri.

(52) In considerazione della natura degli accordi in oggetto e delle prospettive a breve termine per l'industria del VCM/PVC ed i relativi mercati, le rilevanti chiusure di capacità produttiva e la razionalizzazione effettuata dalle due parti tramite l'impresa comune costituiscono, come si è sottolineato in precedenza, le ragioni fondamentali per la concessione del beneficio dell'esenzione agli accordi. La costituzione di EVC ha, peraltro, un impatto importante sulla concorrenza in quanto rinforza la posizione della principale impresa del mercato. Per conseguenza e con l'intento specifico di dare esecuzione concreta nel breve periodo ai programmi di chiusure in calendario e di verificare la conseguente reazione immediata del mercato, la durata temporale dell'esenzione deve essere stabilita a cinque anni. Tale periodo è attualmente considerato appropriato per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 85, paragrafo 3. Inoltre esso corrisponde al periodo dopo il quale, conformemente agli accordi, le parti possono sciogliere l'impresa comune. Il periodo di cinque anni deve essere computato dal giorno della notifica degli accordi e concludersi, quindi, il 25 marzo 1991.

(53) Né l'impresa comune né le società madri devono, per quanto riguarda i prodotti in questione negli accordi, mantenere direttamente o indirettamente, nelle aziende di altre imprese produttrici o distributrici nell'ambito del mercato comune, partecipazioni di natura tale da valere quale strumento atto ad influire sul comportamento commerciale di tali imprese. Detta obbligazione non osta, tuttavia, alla conservazione a titolo provvisorio — per il tempo ragionevolmente necessario ad un totale ritiro — di un interesse meramente finanziario, che non implichi una partecipazione alla gestione direttiva o alla struttura amministrativa di imprese concorrenti, ovvero una rappresentanza nel consiglio d'amministrazione di concorrenti eccetto che per tramite di fiduciari o mandatari indipendenti.

(54) Per consentire alla Commissione di controllare che le condizioni di cui all'esenzione siano scrupolosamente osservate, in particolare per quanto riguarda il programma di ristrutturazione, si richiede all'impresa comune ed a ciascuna società madre di presentare, ogni anno, una relazione alla Commissione. La relazione deve fornire elementi analitici riguardanti gli adempimenti del piano di razionalizzazione ed i progressi compiuti nonché far stato, in particolare : delle chiusure di capacità e di tutte le modifiche a livello di produzione e distribuzione dei prodotti in questione ; della produzione e delle vendite di ciascun prodotto da parte dell'impresa comune e, se del caso, ad opera delle parti nell'insieme del mercato comune ed in ciascuno Stato membro ; nonché dell'entità della produzione destinata ad autoconsumi all'interno di ciascun gruppo. La relazione deve essere inviata alla Commissione entro e non oltre quattro settimane dalla fine del periodo di riferimento. La prima relazione deve riguardare il periodo dal 26 marzo 1987 al 25 marzo 1988.

(55) Nonostante gli accordi tra Enichem e ICI possano beneficiare di un'esenzione in quanto, soprattutto grazie a notevoli riduzioni della sovraccapacità, soddisfano alle condizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 3, appare peraltro indubbio che determinino il rafforzamento sul mercato di importanti imprese, detentrici di una considerevole porzione delle capacità produttive e delle vendite nella Comunità per i prodotti di cui trattasi. Pertanto, considerati la globale tendenza dei mercati dei prodotti termoplastici ed i rischi connessi ad un simile aumento del potere di mercato, ai fini della salvaguardia della libertà di concorrenza all'interno della CEE, la Commissione è tenuta a vigilare con rigore sugli sviluppi della situazione. Data la già forte posizione conseguita da EVC sul mercato (22/23 % della capacità produttiva di PVC/VCM), qualsiasi espansione nei medesimi settori ovvero in settori collegati è, con tutta probabilità, destinata a rafforzarla. L'impresa comune o/e le società madri devono perciò provvedere ad informare la Commissione, in anticipo, di qualsivoglia iniziativa, prevista dalle medesime ovvero dalle loro società affiliate o consociate, con riferimento ai prodotti in questione nella presente decisione o ad altri prodotti dei mercati a monte e/o a valle.

(56) Al fine di porre la Commissione in grado di controllare gli accordi esentati, come prescritto dall'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento n. 17, l'impresa comune e le società madri devono altresì, in via preventiva, render noti alla Commissione qualsiasi proroga o estensione della portatra o della natura degli accordi in oggetto ovvero eventuali emendamenti o integrazioni dei medesimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, il disposto dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE è dichiarato inapplicabile, per il periodo dal 26 marzo 1986 al 25 marzo 1991, agli accordi tra le società Enichem Spa, in prosieguo Enichem, ed Imperial Chemical Industries Plc, in prosieguo ICI, concernenti la costituzione di una filiale di proprietà comune, European Vinyls Corporation, in prosieguo EVC, destinata ad operare nei settori del VCM e del PVC; nonché all'accordo relativo alla distribuzione dei plastificanti primari e secondari del PVC.

Articolo 2

La dichiarazione di esenzione di cui all'articolo 1 è subordinata alla condizione che, con riferimento ai prodotti di cui agli accordi in oggetto, Enichem, ICI ed EVC non devono mantenere, né direttamente né indirettamente, nelle aziende di altre imprese produttrici o distributrici nel mercato comune, partecipazioni di natura tale da valere quale strumento atto ad influire sul comportamento commerciale di tali imprese.

Articolo 3

La dichiarazione di esenzione di cui all'articolo 1 è subordinata ai seguenti oneri:

1) Enichem, ICI e EVC devono, nel corso della durata dell'esenzione, inviare, ciascuna a titolo individuale, alla Commissione una relazione ogni anno. Ogni relazione deve essere inviata entro e non oltre quattro settimane dal termine del periodo di tempo al quale si riferisce: la prima deve coprire il periodo dal 26 marzo 1987 al 25 marzo 1988.

Ciascuna relazione deve trattare tutte le attività relative a EDC, VCM, PVC ed ai plastificanti primari e secondari del PVC; inoltre, deve fornire ogni dettaglio circa l'attuazione del piano di razionalizzazione ed i progressi realizzati. In particolare, la relazione deve far stato: delle chiusure di capacità e di tutte le modifiche a livello della produzione e delle vendite dei prodotti in oggetto; della produzione e delle vendite ad opera della filiale comune e, se del caso, delle parti, per ognuno dei prodotti in oggetto, nell'insieme del mercato comune ed in ciascuno Stato membro; nonché dell'ammontare della produzione destinato ad autoconsumi.

2) Enichem, ICI ed EVC devono, ciascuna a titolo individuale, informare preventivamente la Commissione di qualsivoglia iniziativa, prevista dalle medesime ovvero dalle proprie società affiliate o consociate, con riferimento ai prodotti in questione nella presente decisione o ad altri prodotti dei mercati a monte o a valle.

3) Enichem, ICI ed EVC devono, ciascuna a titolo individuale, informare preventivamente la Commissione di ogni rinnovo ovvero estensione della portata o della natura, o di emendamenti ovvero aggiunte, che riguardino gli accordi di cui all'articolo 1.

Articolo 4

Le seguenti imprese sono destinatarie della presente decisione:

— Enichem Spa
Piazza Boldrini, 1
I-20097 S. Donato Milanese

— Imperial Chemical Industries Plc
Imperial Chemical House
Millbank
UK-London SW1P 3JF

— European Vinyls Corporation
Boulevard du Souverain, 360
B-1160 Bruxelles.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

Per la Commissione

Peter SUTHERLAND

Membro della Commissione